

HOME FOOD E HOME RESTAURANT

Procedura di notifica sanitaria - S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per registrazione O.S.A. art. 6 Regolamento (CE) 852/2004.

Indicazioni per l'applicazione della normativa sull'igiene degli alimenti

La normativa vigente individua la SCIA quale regime amministrativo per la notifica sanitaria all'autorità competente locale (AULSS) da parte dell'OSA che svolge attività di home food e home restaurant ai fini della registrazione di cui all'art.6 del Regolamento CE 852/2004.

Le procedure di notifica da adottare sono le stesse che valgono per lo svolgimento delle altre attività nel settore alimentare e dovrà avvenire solo attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di riferimento, a mezzo piattaforma digitale ww.impresainungiorno.gov.it (rif. D.P.R. 160/2010).

Si evidenzia che, attraverso la SCIA, l'OSA dichiara il possesso dei requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE 852/2004 e delle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta che costituiscono un prerequisito per l'utilizzo della struttura e delle attrezzature da parte dell'impresa alimentare e si impegna di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti facenti la propria privata abitazione.

La registrazione dell'attività è soggetta al versamento della tariffa di **20 euro**, prevista dall'allegato 2 sezione 8 del D. Lgs. 32/2021. La ricevuta del versamento in favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea, generata attraverso l'accesso al sistema My Pay PagoPA della Regione Veneto (link <https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AU1P&redirectUrl=home.htm>), va allegata alla pratica SUAP in corso di compilazione, pena il suo avanzamento.

Nell'allegato B alla dgrv 394 del 31 marzo 2020 sono dettagliate le indicazioni riassuntive per l'applicazione della normativa sull'igiene per gli alimenti regolarmente preparati in locali utilizzati principalmente come abitazione privata ai fini della commercializzazione e della somministrazione.

Per quanto concerne gli obblighi si fa riferimento, tra l'altro, al Regolamento CE n. 178/2002, in particolare agli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 ove pertinente; al Regolamento CE n. 852/2004, in particolare agli articoli 4, 5, 6 e a tutti i capitoli applicabili dell'allegato II, con l'esclusione dei Capitoli I e II; al Regolamento CE n. 2073/2005; al Regolamento 1169/2011. Gli OSA del settore Home food home restaurant saranno oggetto di controllo ufficiale da parte dei competenti Servizi SIAN e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione del Prevenzione in relazione alla tipologia e rischio degli alimenti trattati, con frequenza adeguata. Resta inteso che l'OSA deve sottoporsi ad ogni controllo effettuato dall'autorità competente e collaborare con essa, anche nei momenti in cui non vi sia attività in corso. Al riguardo l'autorità competente può richiedere all'operatore una dichiarazione relativa ai periodi in cui viene esercitata l'attività di preparazione / somministrazione, comprese le festività i sabati e le domeniche.

Qualora pertinente, dovrà essere compilata l'autodichiarazione per le tariffe forfettarie per controlli ufficiali stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.lgs 32/2021.